



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio della Governance della Formazione Professionale

**Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
(art. 4 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA VALIDAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

QUESITI AGGIORNATI AL 27 Aprile 2015

1) QUESITO:

La presente per avere un'informazione in merito:

- a) Al numero di apprendisti da formare relativo al bando "Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere";
- b) Alla possibilità di presentare un'offerta per entrambi i lotti del suddetto bando.

RISPOSTA:

- a) *Il soggetto attuatore può procedere alla formazione di apprendisti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate, fermo restando l'organizzazione dei gruppi – classe secondo le indicazioni fornite dall'art. 9 "Disposizioni di carattere finanziario" dell'Avviso. Inoltre, l'Avviso non definisce un totale di apprendisti da formare poiché ciò dipende anche dal numero di giovani assunti in apprendistato per i quali le imprese richiedono di usufruire dell'offerta formativa pubblica;*
- b) *L'Avviso non esclude la partecipazione dello stesso ente ad entrambi i lotti bensì vieta la doppia "partecipazione in più di un RTI per la medesima area territoriale ovvero in forma individuale qualora abbia già partecipato in qualità di componente di un Raggruppamento" (cfr art. 3 "Soggetti ammessi a partecipare all'Avviso" e art. 8 "Modalità di valutazione delle offerte formative").*

2) QUESITO:

E' la prima volta che la nostra agenzia formativa intende partecipare a un bando sull'apprendistato e avremmo bisogno delle seguenti delucidazioni:

- a) **Nella sezione 3.C dell'allegato 3 (formulario progettuale) si dice: "Descrivere le modalità di pianificazione della formazione esterna degli apprendisti in relazione ai fabbisogni e ad eventuali vincoli esplicitati dalle imprese..." se quindi bisogna fare riferimento ai fabbisogni**

gni, è necessario fare prima un'indagine fra le aziende per sapere quali sono i fabbisogni necessari per la formazione degli apprendisti o tali fabbisogni sono stati già individuati? E in tal caso dove è possibile trovare un'eventuale indagine sui fabbisogni delle aziende in materia di apprendistato? In sintesi, in che modo possiamo sapere quanti corsi è necessario progettare per l'inglese, l'informatica ecc. soddisfacendo i fabbisogni e le richieste delle imprese e del territorio?

- b) E' possibile già sapere quali sono le aziende che intendono far partecipare i loro apprendisti ai corsi di formazione previsti?
- c) Sempre nel formulario progettuale, alla scheda 6 di pag. 12, in riferimento alle sedi formative, la nota numero 15 a piè di pagina sui collegamenti con mezzi di trasporto pubblici specifica quanto segue "Indicare la presenza di collegamenti nel raggio di 20 Km dalla sede lavorativa e/o dal domicilio/residenza dell'apprendista". Questo limite di 20 km si riferisce solo ed esclusivamente ai corsi che si intende effettuare all'interno delle aziende o fa riferimento anche alle sedi formative accreditate?
- d) Vi è un numero minimo di enti bilaterali con cui accordarsi se si intende progettare dei percorsi di formazione sui rischi specifici? Tali enti bilaterali devono essere rappresentativi di tutte le province presenti nel lotto o possono rappresentare anche solo una provincia?

RISPOSTA:

- a) *Il quesito posto riguarda una parte sostanziale dell'offerta che sarà anche oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione (cfr la tabella dei criteri di valutazione di cui all'art. 8 dell'Avviso) e, pertanto, non possono essere fornite indicazioni in merito. Infatti, la definizione delle modalità attuative del progetto formativo, ivi incluse le attività di ricognizione dei fabbisogni territoriali nonché le scelte inerenti i corsi da avviare, spetta esclusivamente alle Agenzie/RTI proponenti;*
- b) *Come già specificato al punto 1), le attività di ricognizione utili alla predisposizione del progetto formativo spetta ai proponenti;*
- c) *No, fa riferimento alle sedi formative accreditate: l'Avviso prevede che l'ubicazione della sede formativa tenga conto del domicilio/residenza dell'apprendista e/o della localizzazione della sede operativa dell'azienda che ha proceduto all'assunzione. In particolare le sedi formative accreditate devono essere facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e debbono essere attivate nel raggio di 20 km. dal domicilio/residenza e/o dal luogo di lavoro dell'apprendista. In carenza di questi requisiti, la formazione può essere effettuata in impresa alle condizioni esplicitate nell'Avviso;*
- d) *L'Avviso non impone vincoli né rispetto al numero di enti bilaterali con i quali raccordarsi né rispetto alla rappresentatività delle Province presenti nel lotto. Come precisato sia nell'Avviso (art.6) che nelle Linee Guida (paragrafo 7 "Struttura e modalità di erogazione della formazione"), gli "Enti Bilaterali devono essere costituiti nell'ambito delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e devono operare nel settore e nel territorio di competenza" (cfr. art.2, comma 1, lettera h del D.lgs.n.276/2003 ed art.2, comma 1, lettera ee, del D.lgs. n.81/2008). Ove l'ente bilaterale non sia presente sul territorio regionale, il protocollo ha valore quando sottoscritto da almeno un'associazione dei datori e da un'associazione dei prestatori di lavoro aventi valenza nazionale".*

3) QUESITO:

- a) **Rif. art. 3 dell'Avviso – I soggetti proponenti possono partecipare alla selezione per en-**

trambi i lotti con due candidature distinte. E' corretto?

- b) Rif. art. 6 dell'Avviso – In merito alla formazione sulla sicurezza relativa ai rischi specifici (dell'impresa e/o del settore produttivo), si richiede se la collaborazione con gli Enti bilaterali è obbligatoria in taluni casi e se si in quali. Inoltre si chiede se, in caso di Agenzia Formativa abilitata anche per la tipologia “Area Sicurezza nei luoghi di lavoro”, tale ambito formativo possa essere gestito direttamente dall'Agenzia, senza la collaborazione dei suddetti Enti bilaterali;
- c) Rif. art. 6 par. 6.1 dell'Avviso - Fermo restando che in sede di presentazione della domanda di candidatura non sono ancora conoscibili i dati relativi al numero degli allievi, alla loro ubicazione sul territorio e alle aziende richiedenti, si richiede se nel formulario possano essere indicate le sedi “esterne” (accreditate - per. es. Istituti Scolastici) normalmente utilizzate dall'Agenzia sul territorio (incluse quelle potenziali), ovvero se può essere indicata solo la sede principale dell'Agenzia. In merito a quest'ultimo punto si evidenzia che al par. 6.3 è richiesto ai proponenti di “garantire l'attivazione di sedi formative adeguatamente attrezzate [...]”, lasciando supporre che la scelta delle sedi possa essere effettuata anche in un secondo momento, in corso di progetto;

RISPOSTA:

- a) *L'Avviso non esclude la partecipazione dello stesso ente ad entrambi i lotti bensì vieta la doppia “partecipazione in più di un RTI per la medesima area territoriale ovvero in forma individuale qualora abbia già partecipato in qualità di componente di un Raggruppamento” (cfr art. 3 “soggetti ammessi a partecipare all'Avviso” e art. 8 “Modalità di valutazione delle offerte formative”);*
- b) *Qualora il soggetto attuatore scelga di finalizzare una parte della formazione all'analisi e valutazione dei rischi specifici, quest'ultima deve essere declinata secondo quanto previsto negli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 tra il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co.2 del D.Lgs.n.81/08. Al riguardo, si precisa che l'Avviso non impone di effettuare tale formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà del datore di lavoro di volere svolgere questo tipo di attività formativa, in modo che anche essi possano contribuire con proprie proposte in merito, svolgendo efficacemente la funzione che il “testo unico” gli attribuisce (cfr. art. 51 D.Lgs.n.81/08). Resta inteso, anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che quindi siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che operino nel settore e nel territorio di competenza;*
- c) *Si, nel formulario possono essere indicate le sedi accreditate normalmente utilizzate dall'Agenzia sul territorio (incluse quelle potenziali). In ogni caso le sedi formative accreditate da attivare successivamente all'ammissione del soggetto attuatore al finanziamento e prima dell'avvio delle attività formative dovranno possedere i requisiti definiti agli artt.3 e 6 dell'Avviso. Si ricorda comunque che nella griglia di valutazione, di cui all'art. 8 dell'Avviso, è previsto un punteggio specifico per l'adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali.*

4) QUESITO:

In riferimento all'Avviso Pubblico per la presentazione e la validazione dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, dovendo presentare la candidatura per entrambe le aree territoriali di riferimento della Sardegna, si chiede se debba

essere previsto un formulario progettuale per ciascuna area oppure un unico formulario con le voci relative all'area nord e all'area sud.

RISPOSTA:

Nel caso di candidatura per entrambe le aree territoriali di riferimento, il soggetto proponente deve presentare due distinte istanze.

5) QUESITO:

Qualora un'Agenzia singola presenti una proposta singolarmente, tale Agenzia deve avere comunque almeno una sede propria accreditata oppure può utilizzare soltanto sedi esterne regolarmente accreditate?

RISPOSTA:

Le attività formative da svolgersi sul territorio regionale individuate nell'Avviso devono essere realizzate in sedi formative accreditate dal Servizio della Governance della Formazione Professionale, secondo i parametri e requisiti stabiliti dal vigente sistema regionale di accreditamento. E' possibile l'utilizzo sia di sedi accreditate di proprietà del soggetto attuatore sia di sedi esterne; in quest'ultimo caso, deve esserne comprovata la disponibilità attraverso idoneo titolo d'uso.

6) QUESITO:

Nel formulario di progetto alla Scheda 2 è richiesto ad ogni Agenzia Formativa partecipante di indicare eventuali progetti formativi realizzati nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante nell'ultimo triennio: è corretto interpretare che se un soggetto, per esempio nel precedente Avviso del Catalogo dell'apprendistato, ha fatto parte di un partenariato all'interno del quale ha avviato e concluso, in qualità di partner, dieci corsi, nella scheda 2 deve indicare solo questi dieci corsi e non tutti quelli realizzati dall'intero partenariato di cui faceva parte? Questa interpretazione è eventualmente corretta anche nel caso in cui il soggetto proponente in precedenti progetti rivestiva il ruolo di Capofila?

RISPOSTA:

Come indicato all'art.8 dell'Avviso (vd. griglia di valutazione delle offerte formative), devono essere indicati solo i percorsi formativi direttamente realizzati dalla singola Agenzia formativa.

7) QUESITO:

E' possibile delegare parte dell'attività a terzi?

RISPOSTA:

Si, a patto che si rispettino le condizioni previste nel paragrafo "1.4 AFFIDAMENTO DI PARTE DELL'ATTIVITÀ A TERZI" del Vademecum per l'Operatore – Vers. 4.0

8) QUESITO:

Nell'allegato 3 (sezione 3.E del formulario progettuale) si fa riferimento all'indennità di frequenza degli apprendisti, mentre nell'Avviso (art.9) è prevista la sola indennità di viaggio degli apprendisti: qual è il riferimento corretto?

RISPOSTA:

Il riferimento corretto è quello previsto all'art.9 dell'Avviso; quello contenuto nel formulario progettuale è un refuso ed è da intendersi anch'esso come "indennità di viaggio".

9) QUESITO:

Nell'allegato A delle Linee Guida per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore relativamente alla durata formativa, si riporta 60 ore e non 80 ore. Si tratta di un refuso?

RISPOSTA:

Si, la durata formativa per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore è quella riportata nella Disciplina regionale dell'offerta formativa pubblica, nell'Avviso pubblico e nelle Linee Guida.

10) QUESITO:

Per quanto riguarda l'ipotesi di erogazione della formazione finalizzata alla sicurezza presso l'impresa si chiede di conoscere se la stessa è concessa solo per gli apprendisti dipendenti dell'impresa stessa ovvero se possa essere erogata anche ad apprendisti appartenenti allo stesso settore dell'impresa ospitante in quanto sarebbe oltremodo gravoso finanziariamente una formazione one- to-one.

RISPOSTA:

Qualora la formazione finalizzata all'analisi e alla valutazione dei rischi specifici sia realizzata presso l'impresa, alle condizioni esplicitate nell'Avviso e nelle Linee Guida, deve trattarsi del/degli apprendista/apprendisti assunti presso l'impresa ove viene erogata la formazione.

11) QUESITO:

Alla scheda 2 del Formulario "Soggetto Proponente" alla voce ruolo, quota finanziaria, ore corso di competenza del soggetto attuatore all'interno del progetto si chiede: secondo quale criterio il soggetto attuatore può determinare le ore di corso di competenza?

RISPOSTA:

Indicare tale valore in termini percentuali poiché tale dato, come la quota finanziaria, è finalizzato a delineare il ruolo del soggetto all'interno del RTI.

12) QUESITO:

Alla scheda 2 del Formulario “Soggetto Proponente”, punto 2, Agenzia formativa componente RT. alla voce *nr apprendisti formati/nr apprendisti iscritti* si chiede : va indicato il numero complessivo di apprendisti formati/iscritti facenti capo al RT o ciascun componente del raggruppamento deve indicare il numero di apprendisti che ha in carico?

RISPOSTA:

Cfr. la risposta al quesito n.6

13) QUESITO:

Sezione 3.G Monitoraggio del Progetto Formativo e in riferimento all’articolo 10 dell’avviso

- 1) Cosa si intende per coinvolgimento del tutor?
- 2) Si devono ipotizzare più tutor aziendali?

RISPOSTA:

1. *Il coinvolgimento del tutor aziendale riguarda le aree di attività di questa figura quali definite dalla normativa regionale e nel corso di formazione e-learning del tutor aziendale.*
2. *Per ciascuna impresa, il numero dei tutor aziendali dipende dal numero di apprendisti da seguire, in linea generale un tutor segue tre apprendisti. Al riguardo si suggerisce di verificare quanto previsto nei CCNL di riferimento.*

14) QUESITO:

In merito alla sezione 3.B Struttura e logica progettuale, il formulario chiede di *descrivere in max 60 righe la struttura del progetto formativo in coerenza a quanto previsto nell’art.6 dell’Avviso, evidenziando il rapporto tra requisiti in ingresso, percorso formativo ed attestazioni finali*. Si chiede dunque:

Quali sono, oltre al titolo di studio, gli altri requisiti da prendere in considerazione?

RISPOSTA:

La presenza di eventuali crediti formativi dell’apprendista che, in ingresso, possono determinare una diversa durata della formazione oltre che una personalizzazione dello stesso percorso formativo. I crediti formativi possono essere riconosciuti rispetto a percorsi formativi in apprendistato realizzati nelle annualità precedenti.

15) QUESITO:

In merito alla sezione 3.E attività di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo si chiede di chiarire il punto relativo all’indennità di frequenza in quanto in discrasia con quanto evidenziato nell’avviso.

RISPOSTA:

Cfr. la risposta al quesito n. 8

16) QUESITO:

In merito all'allegato C si richiede se:

E' da rilasciare al termine di ogni blocco di ore previsto (al termine delle 40, 80, 120) o solo al termine del totale complessivo delle ore di formazione previste?

RISPOSTA:

*L'attestato di frequenza deve essere rilasciato, al termine dei percorsi formativi, all'apprendista che abbia frequentato l'**80% del monte ore complessivo** della formazione di base e trasversale. Per "**monte ore complessivo**" si intende la durata formativa come definita in relazione ai diversi target di apprendisti.*

Le Agenzie formative possono, anche dietro richiesta delle imprese e dell'apprendista, rilasciare attestazioni intermedie della frequenza degli apprendisti.

17) QUESITO:

L'attestato di frequenza, come da Allegato C, deve essere previsto al termine di tutte le ore formative? Qualora un apprendista non completasse il percorso nella sua interezza, può essere rilasciata una certificazione parziale sulle singole UF?

RISPOSTA:

Cfr. la risposta al quesito n. 16.

Nel caso d'interruzione del percorso formativo sarà possibile rilasciare la dichiarazione degli apprendimenti, che sono stati oggetto delle prove di valutazione previste dal percorso.

18) QUESITO:

Il catalogo formativo finanziato con il presente Avviso, sino a quando sarà in vigore?

RISPOSTA:

Il catalogo sarà in vigore fino ad esaurimento delle risorse e per un massimo di 3 anni in coerenza con quanto definito nell'Art. 6 - Caratteristiche dell'offerta formativa pubblica ed in modo da garantire l'offerta formativa per un intero triennio di apprendistato.

19) QUESITO:

1. Relativamente a quanto indicato nella "Scheda 2. Soggetto Proponente", poiché allo stato attuale non è possibile definire con precisione il numero totale di ore di formazione che verranno erogate, al punto "Ruolo, quota finanziaria, ore corso di competenza del soggetto attuatore all'interno del progetto" può essere sufficiente indicare una percentuale sulle ore che dovranno essere erogate da ciascun componente l'RT?

2. Nella stessa scheda al punto "N° APPRENDISTI FORMATI /N° APPRENDISTI ISCRITTI" qualora l'esperienza pregressa sia stata realizzata in RT, possiamo indicare il totale degli apprendisti formati da tutta l'RT oppure dobbiamo scorporare la quota specifica

eventualmente gestita dalla singola agenzia?

RISPOSTA:

1. Cfr. la risposta al quesito n. 11

2. Cfr. la risposta al quesito n. 6

20) QUESITO:

Nella Sezione “3.B STRUTTURA E LOGICA PROGETTUALE”, oltre al titolo di studio dell’apprendista, a quali altri requisiti si fa riferimento?

RISPOSTA:

Cfr. la risposta al quesito n. 14

21) QUESITO:

Nell’Avviso non è specificata alcuna indennità di frequenza mentre nella “sezione 3.E attività di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo” del formulario è specificamente indicato “.....modalità di erogazione dell’indennità di frequenza”, quale indicazione dobbiamo prendere come riferimento?

RISPOSTA:

Cfr. la risposta al quesito n. 8

22) QUESITO:

Valutando la normativa nazionale (Linee Guida approvate in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20.02.2014), la stessa favorisce la formazione sulla sicurezza prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 mentre il presente bando sembrerebbe escludere sia la formazione generale (4 ore) che quella specifica (4,8,12 ore a seconda del livello di rischio). Confermate tale esclusione?

RISPOSTA:

Può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro purché complementare ed integrativa a quella prevista per la formazione sulla sicurezza di cui all’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, co.2 del D.lgs. n.81/08, che si intende obbligatoria per il datore di lavoro.

23) QUESITO:

I soggetti destinatari della formazione che rientrano tra quelli previsti dalla determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015, potrebbero avviare i corsi con un’agenzia/RT e doverli completare con altri attori. In particolare per ciò che attiene le attestazioni, è stata prevista

una modalità di raccordo?

RISPOSTA:

Le modalità di attestazione del Catalogo attualmente in vigore e vigente in funzione della citata determinazione sono regolamentate dalla “Disciplina dell’Offerta Formativa Regionale Integrativa” e dalle “Linee Guida per la progettazione e la gestione dell’offerta formativa regionale integrativa nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, le quali prevedono che l’attestazione di frequenza debba essere predisposta per ciascun anno di formazione e rilasciata all’apprendista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo definito di formazione di base e trasversale

24) QUESITO:

Rispetto a quanto previsto nell’Art.6 dell’Avviso, nell’ipotesi di erogazione della formazione presso l’impresa, si chiede se è concessa solo per gli apprendisti dipendenti dell’impresa stessa?

RISPOSTA:

Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza, cfr. la risposta al quesito n.10.

25) QUESITO:

È corretta l’indicazione prevista nell’art.6 relativa alla corrispondenza 1 ora e-learning = 4 ore formazione frontale? E qualora tale condizione fosse confermata, il percorso può essere svolto interamente in modalità e-learning?

RISPOSTA:

Si, corrisponde a quanto indicato all’art.6 dell’Avviso.

Il percorso può essere svolto interamente in modalità e-learning alle condizioni esplicitate nell’Avviso e nelle Linee Guida.

26) QUESITO:

La durata della formazione per gli apprendisti stagionali, prevista in 10 ore, 20 ore o 40 ore, in proporzione alla durata del contratto stesso, non avendo trovato riscontro nella normativa nazionale, sono da intendersi su base triennale oppure è il numero di ore che deve essere svolto annualmente? Inoltre questo numero di ore prescinde dal titolo di studio dei partecipanti?

RISPOSTA:

La durata della formazione nell’apprendistato stagionale è parametrata alla durata del contratto stagionale che, si ricorda, è un rapporto di lavoro a tempo determinato e prescinde dal titolo di studio degli apprendisti.

27) QUESITO:

L'Avviso all'art. 4 prevede tra i destinatari gli apprendisti che, pur iscritti nel Catalogo Apprendistato dell'Offerta formativa Regionale Integrativa, non abbiano compiuto la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa. Ne consegue che consentire che possano essere destinatari soggetti la cui formazione è già a carico di altre risorse finanziarie, vedi determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015, comporta una oggettiva confusione in quanto i soggetti destinatari sono già in carico delle Agenzie Formative inserite nel catalogo integrativo.

RISPOSTA:

Si conferma quanto prescritto dall'Avviso, art. 4 numero 2), in ordine alla formazione degli apprendisti che non abbiano completato la formazione obbligatoria entro i termini stabiliti. La richiamata determinazione prot. n. 13337/1049/F.P. del 01.04.2015 individua il 30 giugno 2015 quale data ultima per terminare le attività formative di cui al "Catalogo Apprendistato dell'Offerta formativa Regionale Integrativa", dopo di che, a partire dal 1 luglio, la nuova Disciplina dell'Offerta Formativa Pubblica, approvata con determinazione n. 11811/834/F.P del 24.03.2015, si applicherà a tutti gli apprendisti che devono iniziare o terminare il periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento.

28) QUESITO:

All'art. 9 viene riconosciuta l'indennità di viaggio agli apprendisti in aggiunta al finanziamento dedicato alla formazione in contrasto con quanto indicato all'art. 5 "Quadro finanziario di riferimento" in cui sono previste solo le risorse per la formazione degli apprendisti e per i rimborsi dei tutor in coerenza con quanto previsto dalla Determinazione n. 12887/986/FP del 30.03.2015.

RISPOSTA:

Le risorse per la formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 dell'Avviso includono anche le spese per le indennità di viaggio (art. 9 dell'Avviso) connesse, appunto, agli spostamenti effettuati dai destinatari/apprendisti per recarsi dalla sede abituale di lavoro e/o del/la domicilio/residenza a quella corsuale, qualora tali sedi non coincidano (cfr. art. 11.2 delle Linee Guida). Quanto previsto dall'art. 9 intende semplicemente chiarire che, nella rendicontazione finanziaria, le spese per l'indennità di viaggio vengono riconosciute all'Agenzia come aggiuntive rispetto al costo standard riconosciuto per l'attività formativa in senso stretto, sempre, però all'interno del quadro finanziario delineato all'art.5.

29) QUESITO:

Per quanto riguarda l'ipotesi di erogazione della formazione presso l'impresa si chiede se è concessa solo per gli apprendisti dipendenti dell'impresa stessa?

RISPOSTA:

Cfr. risposta al quesito n.10

30) QUESITO:

Stante quanto scritto nell'art. 6 in cui è indicata che 1 ora di FAD corrisponde a 4 ore di formazione d'aula, un percorso per laureato potrebbe quindi prevedere 10 ore erogate via FAD? Tale

riduzione risulta in contrasto con quanto già espresso al punto 4.

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.25

31) QUESITO:

Scheda 2. soggetto proponente - Ruolo, quota finanziaria, ore corso di competenza del soggetto attuatore all'interno del progetto. Come si attribuiscono e determinano tali ore?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.11

32) QUESITO:

N° apprendisti formati /n° apprendisti iscritti. Il capofila si fa carico per tutta RT o ciascun componente per ciò che ha in carico/formato? Bisogna specificare apprendisti formati e iscritti e relative quote finanziate? Il presente catalogo fino a quando sarà in vigore? (Previsto scheda 1).

RISPOSTA:

Cfr. risposte alle faq n. 6 e 18.

33) QUESITO:

Sezione 3.B Struttura e logica progettuale. DESCRIVERE IN MAX 60 RIGHE LA STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO IN COERENZA A QUANTO PREVISTO NELL'ART.6 DELL'AVVISO, EVIDENZIANDO IL RAPPORTO TRA REQUISITI IN INGRESSO, PERCORSO FORMATIVO ED ATTESTAZIONI FINALI. Oltre al titolo di studio a quali altri requisiti si fa riferimento?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.14

34) QUESITO:

Sezione 3 e attività di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo. Chiarire il punto relativo all'indennità di frequenza in quanto in discrasia con quanto evidenziato nell'avviso.

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.8

35) QUESITO:

Sezione 3.G monitoraggio del progetto formativo. Cosa si intende per coinvolgimento del tutor aziendale in riferimento all'art. 10 dell'avviso? Ipotesi di più tutor aziendali coinvolti e relative problematiche?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.13

36) QUESITO:

Allegato C. Da rilasciare al termine di ogni blocco di ore previsto o solo al termine del totale delle ore di formazione previste?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.16

37) QUESITO:

All'art. 9 viene riconosciuta l'indennità di viaggio agli apprendisti in aggiunta al finanziamento dedicato alla formazione in contrasto con quanto indicato all'art. 5 "Quadro finanziario di riferimento" in cui sono previste solo le risorse per la formazione degli apprendisti e per i rimborsi dei tutor in coerenza con quanto previsto dalla Determinazione n. 12887/986/FP del 30.03.2015, si chiede di conoscere su quali capitoli di spesa saranno poste a carico le suddette spese

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.28

38) QUESITO:

Nell'allegato 3 formulario progettuale - pagina 12 sedi formative - viene richiesto di indicare la presenza dei collegamenti nel raggio di 20 km dalla sede lavorativa o dal domicilio di residenza dell'apprendista. Nella attuale fase di progettazione generale e non esecutiva è un dato non conosciuto dalle Agenzie formative, posto che le iscrizioni degli apprendisti e delle aziende dopo il 31/01 sono in possesso ed a conoscenza esclusivamente da codesto Assessorato

RISPOSTA:

Indicare "SI" nel campo previsto. L'informazione di dettaglio dovrà essere indicata successivamente, in caso di approvazione del progetto, nella fase di avvio dei singoli corsi formativi e di accreditamento delle sedi (cfr Linee Guida, art.6 Avvio delle attività formative). Come indicato nell'art. 3 dell'Avviso, nell'attuale fase di presentazione della proposta, dovrà essere presentata la dichiarazione di impegno a garantire l'attivazione di sedi formative adeguatamente attrezzate per la gestione dei servizi formativi degli apprendisti, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, indicativamente entro 20 km rispetto alla sede di lavoro e/o al domicilio/residenza degli stessi.

39) QUESITO:

Nell'allegato A - Dichiarazione di possesso del titolo di studio – vengono indicate n. 60 ore triennali come obbligo formativo in luogo delle 80 previste e disciplinate dallo stesso avviso (pag 7 art. 6) nonché dalle linee guida nazionali. Si chiede se è un refuso di stampa o se esista una previsione normativa diversa

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.9

40) QUESITO:

Scheda 1 dell'Allegato 3, Formulario Progettuale Tempi di realizzazione del Progetto Formativo Dal [...] Al [...] si chiede: Fino a quando sarà in vigore il presente catalogo?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.18

41) QUESITO:

Art 4: Prevede tra i destinatari gli apprendisti che, pur iscritti nel Catalogo Apprendistato dell'Offerta formativa Regionale Integrativa, non abbiano compiuto la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa. Ne consegue che possano essere destinatari soggetti la cui formazione è già a carico di altre risorse finanziarie, vedi determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015, producendo una oggettiva confusione in quanto i soggetti destinatari sono già in carico delle Agenzie Formative inserite nel catalogo integrativo.

RISPOSTA:

Cfr. risposta al quesito n. 27

42) QUESITO:

Art. 9: viene riconosciuta l'indennità di viaggio agli apprendisti in aggiunta al finanziamento dedicato alla formazione. Questo è in contrasto con quanto indicato all'art. 5 "Quadro finanziario di riferimento" in cui sono previste solo le risorse per la formazione degli apprendisti e per i rimborsi dei tutor in coerenza con quanto previsto dalla Determinazione n. 12887/986/FP del 30.03.2015. Come è necessario procedere?

RISPOSTA:

Cfr. risposta al quesito n. 28

43) QUESITO:

Art. 6: Stante quanto scritto nell'art. 6 in cui è indicata che 1 ora di FAD corrisponde a 4 ore di formazione d'aula, un percorso per laureato potrebbe quindi prevedere 10 ore erogate via FAD?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq. N.25

44) QUESITO:

L'attestato di frequenza, come da Allegato C, deve essere previsto al termine di tutte le ore formative? Qualora un apprendista non completasse il percorso nella sua interezza, può essere rilasciata una certificazione parziale sulle singole UF?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alle faq n.16 e n.17.

45) QUESITO:

Il catalogo formativo finanziato con il presente Avviso, sino a quando sarà in vigore?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.18

46) QUESITO:

Relativamente a quanto indicato nella "Scheda 2. Soggetto Proponente", poiché allo stato attuale non è possibile definire con precisione il numero totale di ore di formazione che verranno erogate, al punto "Ruolo, quota finanziaria, ore corso di competenza del soggetto attuatore all'interno del progetto" può essere sufficiente indicare una percentuale sulle ore che dovranno essere erogate da ciascun componente l'RT? Nella stessa scheda al punto "N° APPRENDISTI FORMATI /N° APPRENDISTI ISCRITTI" qualora l'esperienza pregressa sia stata realizzata in RT, possiamo indicare il totale degli apprendisti formati da tutta l'RT oppure dobbiamo scorporare la quota specifica eventualmente gestita dalla singola agenzia?

RISPOSTA:

Cfr. risposte alle faq n.11 e n. 6

47) QUESITO:

Nella Sezione "3.B STRUTTURA E LOGICA PROGETTUALE", oltre al titolo di studio dell'apprendista, a quali altri requisiti si fa riferimento?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.14

48) QUESITO:

Nell'Avviso non è specificata alcuna indennità di frequenza mentre nella "Sezione 3.E attività di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo" del formulario è specificamente indicato ".....modalità di erogazione dell'indennità di frequenza", quale indicazione dobbiamo prendere come riferimento?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.8

49) QUESITO:

Valutando la normativa nazionale (Linee Guida approvate in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20.02.2014), la stessa favorisce la formazione sulla sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 mentre il presente bando sembrerebbe escludere sia la formazione generale (4 ore) che quella specifica (4,8,12 ore a seconda del livello di rischio). Confermate tale esclusione?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.22

50) QUESITO:

I soggetti destinatari della formazione che rientrano tra quelli previsti dalla determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015, potrebbero avviare i corsi con un'agenzia/RT e doverli completare con altri attuatori. In particolare per ciò che attiene le attestazioni, è stata prevista una modalità di raccordo?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.23

51) QUESITO:

Rispetto a quanto previsto nell'Art.6 dell'Avviso, nell'ipotesi di erogazione della formazione presso l'impresa, si chiede se è concessa solo per gli apprendisti dipendenti dell'impresa stessa?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.10

52) QUESITO:

È corretta l'indicazione prevista nell'art.6 relativa alla corrispondenza 1 ora e-learning = 4 ore formazione frontale? E qualora tale condizione fosse confermata, il percorso può essere svolto interamente in modalità e-learning?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.25

53) QUESITO:

La durata della formazione per gli apprendisti stagionali, prevista in 10 ore, 20 ore o 40 ore, in proporzione alla durata del contratto stesso, non avendo trovato riscontro nella normativa nazionale, sono da intendersi su base triennale oppure è il numero di ore che deve essere svolto annualmente? Inoltre questo numero di ore prescinde dal titolo di studio dei partecipanti?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.26

54) QUESITO:

Nel preventivo finanziario, viene chiesto di specificare il budget tenendo conto delle diverse fattispecie di apprendisti, apprendisti stagionali o di lavoratori in mobilità, con formazione d'aula e videoconferenza. Poichè i dati degli utenti sono attualmente aleatori, ed inoltre non è possibile definire a priori quanti potrebbero optare per la videoconferenza, attraverso quali elementi potremmo specificare il preventivo finanziario?

RISPOSTA:

Si richiede un preventivo finanziario di massima, da formularsi sulla base del budget assegnato a ciascun soggetto proponente e tenendo conto del fatto che la proposta progettuale deve recare l'offerta formativa relativa a tutte le tipologie corsuali indicate nell'Avviso (corsi da 120, 80, 40 ore, corsi per apprendisti stagionali).

La descrizione del piano finanziario rappresenta un esercizio ed un'ipotesi da effettuare sulla base della pregressa esperienza del RT, della conoscenza del contesto di riferimento e dei fabbisogni del territorio. Tali aspetti permettono di ipotizzare il dimensionamento medio dei gruppi classe, l'utilizzo della videoconferenza e delle modalità e-learning, il costo medio delle indennità di trasporto.

55) QUESITO:

All'art.6.1 dell'Avviso, al punto "Ambito Formativo 2" si esclude la formazione obbligatoria sulla sicurezza di cui agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, co.2 del D.Lgs. n. 81/08.i, in contrasto con quanto previsto dalla nota 4 dell'art.1 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20.02.2014. Peraltro l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede espressamente la formazione specifica, obbligatoria,

che include quei rischi specifici che sono poi consentiti al paragrafo successivo dell'Ambito formativo 2

RISPOSTA:

I contenuti e la durata della formazione specifica, di cui all'Accordo citato nella faq, vanno intesi quali minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati ed integrati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda.

Cfr. anche risposta alla faq n.22

56) QUESITO:

All'art. 9 viene riconosciuta l'indennità di viaggio agli apprendisti in aggiunta al finanziamento dedicato alla formazione in contrasto con quanto indicato all'art. 5 "Quadro finanziario di riferimento" in cui sono previste solo le risorse per la formazione degli apprendisti e per i rimborsi dei tutor in coerenza con quanto previsto dalla Determinazione n. 12887/986/FP del 30.03.2015. Inoltre, sempre all'art. 5 sono previste le risorse relative al rimborso costi tutor aziendali senza una chiara ripartizione per i due Lotti, le Agenzie Formative devono ipotizzare autonomamente tale ripartizione? E' pari al 50%?

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito n. 28 per il dubbio relativo alla formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 dell'Avviso. Per quanto riguarda, invece, il rimborso dei costi dei tutor aziendali, come specificato nell'Avviso e nelle Linee Guida (in particolare cfr. art. 13 e Allegato D), lo stesso può essere richiesto esclusivamente dalle Imprese che assumono apprendisti e, pertanto, non è una voce di spesa che le Agenzie formative devono inserire nei loro piani finanziari (Cfr. allegato 4 all'Avviso)

57) QUESITO:

Nell'Avviso non viene mai riportata la voce "indennità di frequenza" invece richiamata alla sez. 3E dell'Allegato III

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.8

58) QUESITO:

All'art. 4 si prevede che tra i destinatari ci siano gli apprendisti che, pur iscritti nel Catalogo Apprendistato dell'Offerta formativa Regionale Integrativa, non abbiano compiuto la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa. Ne consegue che consentire che possano essere destinatari soggetti la cui formazione è già a carico di altre risorse finanziarie, vedi determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015, comporta una oggettiva confusione in quanto i soggetti destinatari sono già in carico delle Agenzie Formative inserite nel catalogo integrativo.

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.27

59) QUESITO:

All'art. 6 si prevede l'ipotesi di erogazione della formazione relativa alla sicurezza specifica presso l'impresa, si chiede se tale ipotesi è perseguibile solo per i dipendenti dell'azienda "ospitante"? Se così non fosse ci si porrebbe il problema di avere nel medesimo gruppo classe apprendisti che abbiano i medesimi rischi specifici (di mansioni e/o di settore), inoltre tale scelta ha delle ripercussioni sugli aspetti assicurativi degli apprendisti in formazione non dipendenti dell'azienda "ospitante"?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.10

60) QUESITO:

All'art. 6 è indicato che 1 ora di FAD corrisponde a 4 ore di formazione d'aula, un percorso per laureato potrebbe quindi prevedere 10 ore erogate via FAD? Tale modalità è consentita anche per la formazione afferente la sicurezza? La conversione 1 ora FAD = 4 ore d'aula tiene conto di standard minimi per la FAD?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.25

61) QUESITO:

Per quanto riguarda il rilascio dell'attestato di frequenza quest'ultimo deve essere prodotto alla fine di ogni annualità o alla fine di tutto il percorso?

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.16

62) QUESITO:

Nell'Allegato III vengono chieste le ORE CORSO DI COMPETENZA DEL SOGGETTO ATTUATORE ALL'INTERNO DEL PROGETTO, come è possibile individuare tale dato ex ante dato che le ore erogate si stabiliranno in base alle caratteristiche degli apprendisti: titolo di studio, crediti in ingresso, stagionalità? Tale dato non può essere neppure determinato dalla quota economica in quanto l'Avviso prevede un costo standard differente a seconda della numerosità del gruppo classe.

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n. 11

63) QUESITO:

L'Avviso non prevede i termini di inizio ma solo i 12 mesi dall'avvio attività, i tempi di realizzazione del progetto però sono richiesti dall'Allegato III. E' una data stabilita dall'Agenzia di Formazione tenendo conto che all'art. 6.3 dell'Avviso si afferma che la Regione procederà alla revoca del finanziamento concesso all'Agenzia che non rispetterà il termine perentorio di avvio e conclusione dell'attività?

RISPOSTA:

Nella scheda 1 del Formulario, si richiedono le date presunte di avvio e termine dell'intero progetto, tenendo conto che la nuova offerta formativa pubblica dovrà essere operativa a partire dal mese di luglio c.a. Per quanto concerne, invece, il termine dei 12 mesi, esso si riferisce al singolo percorso formativo

64) QUESITO:

L'Avviso all'art. 4 prevede tra i destinatari gli apprendisti che, pur iscritti nel Catalogo Apprendistato dell'Offerta formativa Regionale Integrativa, non abbiano compiuto la formazione obbligatoria entro i termini previsti e che debbano frequentare la seconda e/o terza annualità formativa. Si chiede se consentire che possano essere destinatari soggetti la cui formazione già a carico di altre risorse finanziarie - vedi determinazione n.13337/1049/F.P. del 01.04.2015 - non comporta una oggettiva confusione ed una conseguente perdita di risorse finanziarie già impegnate, in quanto i soggetti destinatari sono già in carico delle Agenzie Formative inserite nel catalogo integrativo

RISPOSTA:

Cfr. risposta alla faq n.27

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
F.to LUCA GALASSI**